

LE INDICAZIONI DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA CARBONE: NO WEB SCRAPING MA LA FRANCIA LO USA

Dati fiscali, alert al contribuente in caso di accessi anomali

ANDREA BONGI

Alert al contribuente in caso di accessi anomali o non autorizzati nell'anagrafe tributaria. È questa una delle misure di protezione delle informazioni contenute nelle banche dati del fisco che l'Agenzia delle entrate sta adottando per schermarsi da intrusioni esterne, o interne, indesiderate. Dopo gli accessi non autorizzati nell'anagrafe tributaria giunti agli onori delle cronache, si è reso infatti indifferibile il problema delle autorizzazioni con particolare riferimento all'archivio dei rapporti finanziari.

È per questo motivo che sono state recentemente adottate nuove procedure di segregazione organizzativa, di pseudonimizzazione dei dati anagrafici dei contribuenti e di tracciamento degli accessi. Misure in buona parte riprodotte, quasi specularmente, anche per l'altra banca dati estremamente sensibile contenuta nell'anagrafe tributaria: la banca dati fattura integrati.

Sono dunque in corso implementazioni in base alle quali, in presenza di accessi anomali, scattino misure di protezione ad hoc con alert al contribuente titolare delle informazioni tramite specifici avvisi via mail o notifiche con App IO.

L'adozione di queste nuove misure di protezione dei dati, sono state illustrate dal direttore dell'Agenzia, Vincenzo Carbone, durante l'audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria (si veda ItaliaOggi di ieri).

Audizione nel corso della quale il direttore ha ribadito che l'Agenzia non utilizza informazioni tramite tecniche di web scraping utilizzando i dati presenti sui social. In Italia, al contrario della Francia, tale possibilità è vietata anche se sarebbe interessante capire, visto che la normativa sui dati personali è unionale, se non si potrebbe almeno iniziare a ragionare se sia possibile parlarne anche in Italia utilizzando i dovuti accorgimenti e le dovute tutele: «non facciamo web scraping, non è possibile farlo in Italia, le norme attuali non ce lo consentono. Però in Europa c'è una legislazione nazionale e un paese dell'Unio-

ne Europea consente questa attività, la Francia. Quindi, solo come proposta, visto che mi è stato chiesto anche possibili soluzioni, il regolamento per la protezione dei dati personali a matrice comunitaria mi chiedo sempre se in Francia è possibile, forse si potrebbe almeno iniziare a ragionare se sia possibile parlarne anche in Italia, con i dovuti accorgimenti con le dovute tutele rispetto le quali bisogna essere inflessibili, magari si potrebbe approfondire questo argomento sempre nell'ottica di contrastare l'evasione».

Tornando alle analisi di rischio è opportuno ricordare che l'Agenzia delle entrate, sulla base di quanto previsto nell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dal successivo decreto attuativo del 28 giugno 2022, può effettuare analisi di rischio sui dati dell'archivio dei rapporti finanziari con l'utilizzo di tecnologie avanzate e tramite elaborazioni e interconnessioni tra le proprie banche dati, al fine di individuare criteri di rischio utili a selezionare le posizioni da sottoporre a controllo o all'adempimento spontaneo.

Tecniche di pseudonimizzazione. Si tratta di una misura di garanzia aggiuntiva necessaria per il trattamento dei dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari. Tale misura è stata adottata in base alle previsioni dell'articolo 4, n. 5), del Regolamento Privacy e alle valutazioni d'impatto effettuate dal Garante della privacy. Soltanto i dati dell'archivio dei rapporti finanziari subiscono questa misura aggiuntiva di protezione che consiste nel sostituire i dati identificativi dei contribuenti da codici alfanumerici. Solo al termine delle attività di analisi di rischio tali codici alfanumerici verranno sostituiti con la vera identità del contribuente, limitatamente però alle posizioni ad elevato rischio fiscale. Il direttore ha tenuto però a precisare che le operazioni di pseudonimizzazione sono gestite esclusivamente dal partner tecnologico Sogei, che conserva separatamente le informazioni necessarie per risalire ai codici fiscali originali. Gli identificativi pseudonimi, ha precisato Carbone, hanno

validità temporanea e l'Agenzia non ha accesso ai metodi di associazione.

Segregazione organizzativa. Si tratta di una misura aggiuntiva di protezione che limita il numero dei soggetti che possono utilizzare i dati dell'Archivio dei rapporti finanziari. Per effetto della stessa solo un'unità organizzativa può svolgere il trattamento e quindi soltanto pochi addetti in servizio presso detta unità sono effettivamente autorizzati ad utilizzare e trattare i dati contenuti nell'archivio.

Oltre a tale misura Carbone ha aggiunto che dallo scorso mese di marzo per l'applicazione SERPICO (utilizzata per l'accesso ai dati dei contribuenti contenuti nell'Anagrafe tributaria) e da ottobre 2025 per l'applicazione DALLI (applicazione per la liquidazione delle dichiarazioni), è stato introdotto l'obbligo per il personale dell'Agenzia delle entrate di motivare ogni accesso ai dati, pena l'impossibilità di proseguire la consultazione.

Dati fattura integrati. In questo archivio informatico sono archiviati i dati, estrapolati dai file fattura, riferiti alla natura, qualità e quantità delle operazioni effettuate dai contribuenti. Si tratta, in estrema sintesi, di tutte le informazioni inerenti la descrizione dell'operazione economica sottostante alla fattura elettronica. Il trattamento di tali, delicatissime, informazioni di natura qualitativa, avviene in base al provvedimento del Garante della privacy n. 454 del 22 dicembre 2021 ed è consentito soltanto per le fatture emesse verso altri operatori economici (B2C), con esclusione delle fatture emesse da soggetti che operano nel settore legale, nella sola articolazione organizzativa dell'Agenzia delle entrate.

— © Riproduzione riservata —

